



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 5 (Atto di Ginevra)

Contenuto della domanda internazionale

(1) [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte e deve contenere, o essere accompagnata da:

- i) una domanda di registrazione internazionale a norma del presente Atto;
 - ii) le informazioni prescritte concernenti il richiedente;
 - iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma prescritta; tuttavia, qualora si tratti di un disegno industriale (bidimensionale) e se viene presentata una domanda di differimento della pubblicazione, in conformita' al paragrafo 5, la domanda internazionale puo', anziche' contenere le riproduzioni, essere accompagnata dal numero prescritto di campioni del disegno industriale;
 - iv) l'indicazione, quale prescritta, del prodotto o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato;
 - v) l'indicazione delle Parti contraenti designate;
 - vi) le tasse prescritte;
 - vii) ogni altra indicazione prescritta.
- (2) [Contenuto obbligatorio aggiuntivo della domanda internazionale] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio e' un ufficio d'esame e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto esige che la domanda per la protezione di un disegno o modello industriale contenga alcuni degli elementi specificati alla lettera b) affinche' le venga accordata una data di deposito ai sensi di tale legislazione, puo' notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.
- b) Possono essere notificati, conformemente alla lettera a), i seguenti elementi:
- i) indicazioni sull'identita' del creatore del disegno o modello industriale oggetto della

domanda;

ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

iii) una rivendicazione.

c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una Parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente alla lettera a), essa deve contenere inoltre, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica. (3) [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda internazionale puo' contenere o essere corredata da altri elementi specificati nel Regolamento. (4) [Piu' disegni e modelli industriali nella stessa domanda internazionale] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale puo' contenere due o piu' disegni o modelli industriali. (5) [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale puo' contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it